

LAVORO



PREVIDENZA | 23 Marzo 2021

Crediti previdenziali, opposizione contro l'iscrizione a ruolo e litisconsorzio

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Le Sezioni Unite si esprimeranno sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione nelle opposizioni contro l'iscrizione a ruolo.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8003/21; depositata il 22 marzo)

Così la Corte di Cassazione, sez. lav., con l'ordinanza interlocutoria n. 8003/21; depositata il 22 marzo.

La vicenda. Un contribuente propone opposizione contro Agenzia delle Entrate – Riscossione davanti al competente Tribunale del Lavoro allegando di aver avuto per caso notizia di iscrizioni a ruolo per crediti previdenziali portati da cartelle asseritamente mai notificate ed eccependone l'intervenuta prescrizione.

Le doglianze del contribuente vengono accolte in prime cure, mentre la Corte di Appello dichiara la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS, giacché il ricorso non era stato notificato all'ente impositore pur essendo basato su motivi di merito e ciò sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 24, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Nell'ordinanza interlocutoria n. 8003 del 2021 la Sezione Lavoro solleva alcuni dubbi interpretativi affinché siano risolti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'opposizione a cartella di pagamento ex art. 24, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Preliminarmente il Collegio ricorda che, in base all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, n. 46 «i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo» (comma 1) e che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore» (comma 5).

Da tale disciplina discende che «in materia previdenziale [...] l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo [...] ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi».

Ferma restando la legittimazione passiva dell'ente creditore, è ravvisabile una legittimazione residuale dell'agente della riscossione qualora siano in rilievo vizi formali della cartella e/o del procedimento di riscossione, da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999. Talora un'unica opposizione introduce entrambe le azioni.

L'opposizione all'iscrizione a ruolo per mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento. La Sezione Lavoro si chiede quali siano i legittimati passivi nel caso in cui il contribuente si opponga all'iscrizione a ruolo eccependo che la cartella di pagamento non gli è stata notificata ovvero che la notifica sia irregolare.

Il Collegio ricorda che in materia tributaria opera l'art. 39, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in forza del quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite» e che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario» (Cass., sez. unite civ., 25 luglio 2007, n. 16412, in CED Cass., Rv. 598269).

Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Il Collegio ritiene tale indirizzo in linea con l'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999 e rileva che la chiamata in causa e la responsabilità per le spese di lite previste dalla richiamata norma presuppongono comunanza di causa e legittimazione passiva del chiamante ovvero del soggetto altrimenti responsabile delle spese.

Il contrasto giurisprudenziale e i dubbi interpretativi. In passato la Sezione Lavoro ha talora affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, ma più di recente ha privilegiato l'impostazione contraria, sostenendo che l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento

della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Cass., sez. lav. 26 febbraio 2019 (ord.), n. 5625, in CED Cass., Rv. 652893).

Nell'ordinanza in commento il Collegio dubita dell'applicabilità dell'art. 39, d.lgs. n. 112 del 1999 alla materia previdenziale, ricevendo essa autonoma disciplina nel d.lgs. n. 46 del 1999 e, in particolare alla luce dell'onere di notificare il ricorso al solo ente impositore ex art. 24 del medesimo decreto.

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

||||

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. -
Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 Associata Unione Stampa Periodica Italiana